
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

E' costituito presso la sede municipale del Comune di Bracigliano, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile iscritto nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile e autorizzato all'uso dell'emblema con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 07/9/1999. Al Gruppo possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età non iscritti ad altre Organizzazioni di Volontariato e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia.

Art. 2

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco. L'amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e l'eventuale "specializzazione". L'adesione al Gruppo va rinnovata annualmente nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 giugno. Nello stesso periodo si possono presentare le domande di nuova adesione.

Il Comune provvede ad equipaggiare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile e ha l'obbligo di assicurarli contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione.

Art. 3

Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile; egli nomina fra i componenti dello stesso – secondo le modalità indicate al successivo art.12 - un Coordinatore con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il Gruppo, per le attività di protezione civile.

Art. 4

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicura la partecipazione del Gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione e soccorso);
- garantisce turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al Gruppo Comunale; indicando, altresì, capacità e tempi di mobilitazione;
- cura all'interno del Gruppo l'informazione, la formazione e l'addestramento, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predispone apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
- informa e sensibilizza la popolazione in materia di protezione civile;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché collaborare all'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

Art. 5

I volontari possono essere formati ed addestrati secondo le indicazioni programmatiche del Dipartimen-

to Nazionale della Protezione Civile, della Regione, della Provincia e dell'Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio, con il supporto di tecnici di queste amministrazioni e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o di altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art. 6

All'interno del Gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Art. 7

Il Gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 8

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art.1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di protezione civile (previsione, prevenzione e soccorso).

Art. 9

Ai sensi dell' art.9 del D.P.R. n.194 del 8/02/2001, ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile, regolarmente iscritto nell'apposito Registro Nazionale del Volontariato di Protezione Civile presso il Dipartimento della Protezione Civile e nel registro regionale di cui alla legge 266/1991, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in occasione di eventi di cui all'art.2 legge 225/1992, vengono garantiti:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- il rimborso per il mancato guadagno giornaliero ai volontari lavoratori autonomi che ne fanno richiesta;
- la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art.4 della legge 11 agosto 1991 n.266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione.

Al Gruppo viene garantito il rimborso delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, secondo le modalità di cui all'art.10 del D.P.R. n.194 dell'8 febbraio 2001.

Art. 10

I volontari del Gruppo esercitano le attività di cui all'art.1 del presente regolamento sulla base della seguente organizzazione interna:

- Coordinatore
- Vice coordinatore
- segretario
- tre consiglieri

essi costituiscono il Consiglio Direttivo di cui fa parte di diritto il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo esamina e formula proposte finalizzate ad un miglior funzionamento delle attività del gruppo e al coordinamento con altri Enti o associazioni. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese e dura in carica tre anni.

Art. 12

Il Coordinatore e il Consiglio Direttivo sono individuati dall'Assemblea Generale costituita da tutti i volontari regolarmente iscritti. Il Coordinatore che risulta individuato deve successivamente ricevere la nomina dal Sindaco, che può disattendere l'indicazione e decidere autonomamente. Le votazioni si svolgono ogni tre anni a scrutinio segreto. Risultano individuati i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Un mese prima della scadenza del mandato vengono presentate le candidature per l'individuazione del coordinatore e per l'individuazione del Consiglio Direttivo. Sono individuabili tutti i volontari regolarmente iscritti da almeno due anni. Tutte le individuazioni dei membri del Consiglio Direttivo devono essere confermate dal Sindaco con apposito provvedimento.

Art. 13

In caso di prolungata assenza per motivi personali, o in caso di dimissioni, un membro del Consiglio Direttivo può essere sostituito dal primo contenuto nell'elenco tra i volontari individuati e non nominati. In caso di dimissioni del Coordinatore si procede, invece, a nuove elezioni per l'individuazione del solo Coordinatore che dovrà successivamente ricevere la nomina dal Sindaco come indicato al precedente art.12.

Il volontario, convocato ufficialmente per una riunione o attività, che si assenta ingiustificatamente per cinque volte consecutive, sarà cancellato dall'elenco degli aderenti con provvedimento del Sindaco, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 14

L'Assemblea Generale si riunisce almeno tre volte l'anno per valutare l'andamento delle attività e della vita del gruppo, per programmare e organizzare eventi ordinari e straordinari, per favorire confronti e conoscenze tra i volontari. Eventuali decisioni importanti vengono poste a votazione dell'Assemblea e approvate a maggioranza. Per iniziative di rilevanza esterna o comportanti spese a carico dell'Amministrazione Comunale, si dovrà acquisire preventivamente il parere favorevole dell'Amministrazione medesima.

Art. 15

Il Gruppo provvede, attraverso il Coordinatore, a fornire all'Amministrazione Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno, un resoconto delle attività svolte nell'anno precedente ed il programma di massima delle attività previste per l'anno in corso.

Art. 16

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 17

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei componenti del Gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile condizionano l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo Comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

Art. 18 Abrogazione e Rinvio

È abrogata ogni disposizione contenuta in regolamenti comunali in contrasto con quelle del presente

regolamento e, per quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni di legge.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno dell'intervenuta esecutività della deliberazione della sua approvazione.